## OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE E RIPARAZIONE DEL DANNO.

La sentenza in commento affronta la disciplina del novellato art. 341 bis c.p. che ha riproposto la punibilità dell'oltraggio a pubblico ufficiale sebbene con caratteristiche diverse rispetto alla previgente formulazione abrogata dalla L. 25/6/1999 n. 205.

Il nuovo testo dell'art. 341 bis c.p. punisce: *chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale, mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.....* 

Rispetto alla norma abrogata risulta invariato il bene giuridico tutelato vale a dire *l'onore ed il prestigio del pubblico ufficiale*, vale a dire il decoro e la dignità dei soggetti che tutelano e rappresentano lo Stato, poichè l'offesa rivolta nei loro confronti in definitiva si sostanzia in un'offesa rivolta alla P.A. in generale. Tuttavia, contrariamente al testo previgente, perchè il rato sia integrato l'oltraggio deve essere percepito da terze persone (*strepitus fori*) e diretto ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni, di conseguenza l'offesa a soggetti *in borghese* non integra il reato di cui all'art. 341 bis. c.p..

Oltre all'aggravante prevista per l'attribuzione di fatti determinati, l'art. 341 bis disciplina una causa di estinzione del reato che si realizza allorquando l'imputato, prima del giudizio, dimostri di avere riparato il danno mediante il risarcimento offerto alle persone offese (pubblici ufficiali) e all'Ente di appartenenza.

Una tale formulazione ha dato adito a forti polemiche poichè molte amministrazioni, per evitare azioni speculative da parte degli operanti, hanno predeterminato l'importo del risarcimento, anzi altre addirittura hanno stabilito che l'intero ammontare del risarcimento debba essere devoluto all'Ente di appartenenza.

Queste soluzioni sono preferibili anche perchè allontanano i dubbi di legittimità costituzionali della norma. Dal punto di vista pratico tuttavia è difficile ottenere la quantificazione del risarcimento dei danni, da parte dell'Ente, in tempi brevi.

In questi casi, come previsto anche dalla sentenza in commento, sarà il Giudice a determinare il danno ed il reato verrà dichiarato estinto con la prova dell'avvenuto pagamento delle somme così determinate.

avv. Gerardo Russillo